

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio (Avv. E. Boitani)</i>	<i>“</i>	<i>4</i>
<i>D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42: codice dei beni culturali e del paesaggio</i>	<i>“</i>	<i>13</i>
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	<i>“</i>	<i>31</i>
1. <i>Elenco perdenti ore</i>	<i>“</i>	<i>31</i>
2. <i>Elenco licenziati</i>	<i>“</i>	<i>31</i>
NOTIZIE VARIE	<i>“</i>	<i>31</i>
1. <i>Quote associative 2004</i>	<i>“</i>	<i>31</i>
2. <i>T.F.R.</i>	<i>“</i>	<i>31</i>
CONSULENZA AGIDAE	<i>“</i>	<i>32</i>

* * * * *

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVIII - NN. 8 - 9
AGOSTO-SETTEMBRE 2004**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA.. Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/04, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
800 - 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**



Un altro Codice nel firmamento della legislazione italiana: si tratta del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. La normativa, ufficialmente promulgata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio scorso, dopo il previsto periodo di vacatio, è finalmente entrata in vigore il 1° maggio 2004. E' un robusto corpo di norme (ben 184 articoli) che sulla base di quanto fin qui legiferato dal 1939, stabilisce nuovi e più puntuali criteri per l'individuazione, la tutela, la conservazione dei beni culturali e paesaggistici, in armonia anche con le competenze previste dal nuovo ordinamento costituzionale per le regioni e per gli enti territoriali.

Per una più proficua gestione normativa dei problemi connessi al variegato mondo dei beni culturali e paesaggistici sarebbe forse stato più opportuno che il nuovo codice avesse sostituito in maniera totale la previgente legislazione in modo da offrire all'interprete un unico testo di riferimento. Ciò, purtroppo, non è accaduto poiché mentre è stato abolito integralmente il recente Testo Unico confluito nel DPR n. 490 del 29 ottobre 1999, altrettanto non si è fatto con le altre leggi di settore, ivi compresa la storica Legge 1/6/ 1939 n. 1089 abrogata solo parzialmente. Di conseguenza, in sostanziale discontinuità con il concetto stesso di "codice", che tende a normare in maniera compiuta un intero settore della vita sociale, ci si troverà comunque a doversi interfacciare con una serie di disposizioni emanate lungo l'arco dei passati decenni.

*L'estratto che sottoponiamo all'attenzione dei Lettori vuole rendere evidenza dell'importanza delle problematiche sottese e soprattutto delle responsabilità connesse alla mancata osservanza delle disposizioni. Da un punto di vista generale il codice intende mettere sotto tutela, e quindi sottrarre alla libera disponibilità, il patrimonio culturale esistente nello Stato, patrimonio costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (art. 2). Circa l'individuazione degli stessi la nuova disciplina specifica, tra l'altro, che "sono beni culturali le cose mobili e immobili.....appartenenti a **persone giuridiche private senza fine di lucro**, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico" (art. 10); di conseguenza, tutti i beni degli enti religiosi ed ecclesiastici in genere, sono, per definizione, sottoposti al particolare regime di tutela legale, una tutela che impedisce ad essi di disporne liberamente quanto ad acquisti, alienazioni, modifiche, trasferimenti, restauri, ecc. E per comprendere quanto questo regime tutorio sia limitativo della libertà degli enti sarà opportuno ricordare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme. Recita, ad es., l'art. 169: "E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.754,50 (= Lire 1.500.000 fino a 75.039.175) chiunque, senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali..."*

Fino a quando non sia formalmente emessa la dichiarazione di interesse culturale sui beni degli enti, ai sensi dell'art. 13 del codice, vige il principio della presunzione di interesse, e quindi, "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" (art. 21.4).

La lettura delle nuove norme non mancherà di fornire più meditate considerazioni soprattutto ai rappresentanti legali.

P. Francesco Ciccimarra

ENTI ECCLESIASTICI

CIVILMENTE RICONOSCIUTI:

IL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Avv. Edoardo Boitani

1. Premessa – Abrogazione di norme – Definizioni e ripartizione dei beni culturali a seconda dell'appartenenza

1.1 - Le presenti note – non esaustive – non tengono conto della normativa canonica e si riferiscono esclusivamente all'alienazione di edifici (urbani o rurali), o loro porzione.

Salva diversa indicazione:

- per “codice” si intende il “*codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- gli articoli citati nel testo sono quelli del predetto codice e sono compresi nella “*Parte Seconda – Beni Culturali*”, “*Titolo I – Tutela*”.

L'autorizzazione richiamata in queste note è soltanto quella del codice.

Il codice mantiene ferme le potestà attribuite nelle materie da esso disciplinate alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione (art. 8).

1.2 - Il codice dei beni culturali e del paesaggio – approvato con dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – è entrato in vigore il primo maggio 2004 (art. 183, comma 7).

Esso ha abrogato espressamente (art. 184) il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ambientali, approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999 (che aveva, tra l'altro, abrogato la legge 1° giugno 1939, n. 1089) e il D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, (regolamento recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico, ma contenente anche disposizioni circa l'alienazione di beni appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro e, quindi, anche agli enti ecclesiastici).

1.3 - Il codice opera una distinzione (art. 2) tra patrimonio culturale e bene culturale: sono compresi nel primo sia i beni culturali sia quelli paesaggistici (di questi ultimi non ci si occupa nelle presenti note); la definizione di bene culturale è

riservata alle “cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e (al) le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”

Sono, invece, considerati beni paesaggistici: “gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressioni dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.”

1.4 - Il codice ha mantenuto la ripartizione dei beni culturali a seconda che appartengano:

a) a soggetto di diritto pubblico (es. Stato, regione, provincia, comune, IPAB) **o a persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 10); per consolidata giurisprudenza gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti¹ sono considerati nell’ordinamento giuridico italiano persone giuridiche private: essi non hanno fine di lucro, ma di culto o di religione;**

b) a soggetto diverso da quelli indicati alla precedente lettera a) (es. persona fisica, società commerciale, associazione non riconosciuta).

Nell’ipotesi sub a), per negoziare **il bene culturale** (es. vendita, donazione) è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e, successivamente, l’adozione del procedimento di prelazione (c.d. “prelazione artistica”) qualora il trasferimento sia a titolo oneroso (nei casi in cui questo vi sia sottoposto); invece, nell’ipotesi sub b) non è richiesta la preventiva autorizzazione, dovendosi osservare soltanto le norme sulla prelazione in caso di alienazione a titolo oneroso (es. vendita) e fermo comunque l’obbligo della denuncia (vedasi appresso al n. 4).

2. Verifica dell’interesse culturale

2.1 - L’aspetto, forse, di maggiore rilievo contenuto nel codice con riferimento ai beni immobili e mobili **appartenenti** a soggetti di diritto pubblico **o a persona giuridica privata senza fine di lucro** – e che costituisce novità – è che i detti beni sono trattati come beni culturali – e, quindi, sottoposti alla relativa disciplina (per quanto attiene alle presenti note: autorizzazione e prelazione) – sino a quando il Ministero per i beni e le attività culturali non abbia proceduto alla verifica dei beni medesimi per chiarire definitivamente la culturalità del bene o l’assenza di culturalità (art. 12, comma 1).

E’ da rilevare, però:

- che **non** sono assoggettate a verifica le cose immobili o mobili che siano opera di autore vivente e la cui esecuzione **non risalga ad oltre cinquanta anni**. Richiamo l’attenzione sulla circostanza che mentre l’articolo 12, comma 1, parla di “opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre

¹ Come è noto, la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è attribuita dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, agli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato.

cinquanta anni”, l’articolo 10, comma 5, dichiara non soggette alla disciplina del Titolo I (“*Tutela*”) della Parte Seconda “*le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.*” E’ esatto o trattasi di errore di stampa?

Al contrario, qualunque bene, anche se non si connoti oggettivamente come bene culturale (basti pensare agli anonimi fabbricati costruiti nell’immediato ultimo dopoguerra), purché sia stato eseguito da più di cinquanta anni e sia opera di autore non più vivente, deve essere assoggettato alla verifica;

- che i terreni in genere (anche se aree nude edificabili), pur essendo immobili, non devono essere sottoposti a verifica preventiva dell’interesse culturale; ciò in quanto l’articolo 12, comma 1, dispone: “*Le cose immobili e mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo (tutela dei beni culturali) fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2*”; stabilisce quest’ultimo comma che la verifica è rivolta all’ac-certamento della “*sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico od etnoantr-pologico nelle cose di cui al comma 1*”. Appare, pertanto, chiaro che le “*cose*”, cui fa riferimento la norma, sono necessariamente manufatti realizzati dall’uomo, non potendosi evidentemente applicare al terreno i parametri richiesti: che siano “*opera*” di autore non più vivente e che la loro “*esecuzione*” risalga ad oltre cinquant’anni.

Lo stesso Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota del 30 giugno 2004, prot. n. 12089, ha riconosciuto il non assoggettamento alla predetta verifica preventiva dei terreni agricoli (a questo tipo di immobili si erano limitate le richieste di chiarimenti).

2.2 - La normativa precedente il codice non imponeva una verifica del bene culturale appartenente a soggetto di diritto pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro; erano previsti elenchi, peraltro non esaustivi, da compilarsi dai soggetti titolari del bene, i quali però non sempre provvedevano alla loro redazione. Poiché gli elenchi non avevano valore ricognitivo pieno, l’unico elemento certo per negare l’identificazione del bene come bene culturale era dato dalla norma che vietava il riconoscimento come culturale di bene di vetustà inferiore ai cinquanta anni. Accadeva che in caso di vendita di bene di vetustà superiore, per il quale non vi era stato un provvedimento formale che ne aveva accertata la culturalità, alla valutazione oggettiva dell’eventuale sua esistenza provvedeva l’ente proprietario – a volte rischiando un giudizio non corretto, con le conseguenti sanzioni – o la Sovrintendenza, interpellata per motivi cautelari.

Il codice ha inteso dare certezza, anche se si raggiunge a volte l’eccesso; basta un esempio: una persona fisica dona ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto un fabbricato del tutto anonimo, da essa edificato nel 1950, per il quale non vi è stata – dopo il compimento del cinquantennio – notifica della dichiarazione di culturalità, non sussistendone i requisiti; l’ente donatario intende alienare immediatamente il predetto immobile per destinare il ricavato alle Missioni: orbene, per il fatto di essere esso ente persona giuridica privata senza fine

di lucro, quel bene donatogli è automaticamente assoggettato alla disciplina dei beni culturali (e, quindi, anche all'autorizzazione e alla prelazione) sino a quando non si è esaurita la procedura per la verifica dell'interesse culturale. Francamente mi sfugge quale sia la logica in casi del genere.

Il procedimento per la predetta verifica², dettato dall'articolo 12, è articolato come segue (mi limito a quanto si riferisce ad edifici urbani o rurali, o loro porzioni, appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro):

- il Ministero per i beni e le attività culturali fissa gli indirizzi di carattere generale, al fine dell'uniformità di valutazione (art. 12, comma 2); non risulta che la predetta fissazione sia già avvenuta;
- l'ente cui appartiene l'immobile formula la richiesta di verifica (che può essere disposta anche d'ufficio), corredandola dei relativi dati conoscitivi (art. 12, comma 2): non sono certamente sufficienti soltanto gli elementi catastali. E' auspicabile che il Ministero indichi tempestivamente *"i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica e della relativa documentazione conoscitiva"*, ad evitare incertezze tra gli interessati e istruzioni difformi delle Soprintendenze. E' da rilevare che il decreto 6 febbraio 2004, emanato dal Ministero, di concerto con l'Agenzia del Demanio, recante: *"Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica"*, (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 3 marzo 2004, n. 52), **non** concerne anche le persone giuridiche private senza fine di lucro; l'allegato al decreto è stato modificato, come risulta dal comunicato pubblicato a pagina 61 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 5 maggio 2004, n. 104. Il decreto precisa il contenuto degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili dello Stato;
- gli organi competenti del Ministero procedono alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale (art. 12, comma 2). In proposito è da tenere presente che il nuovo *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"*, approvato con D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 (G.U., Serie generale, 17/7/2004, n. 166), ha:
 - abrogato il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, e, quindi, anche le Soprintendenze regionali;
 - individuato tra le funzioni del Direttore generale della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici quella di *"verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice"*, con la precisazione che detta funzione è di norma delegata ai direttori regionali; alla delega si è provveduto con decreto 5 agosto 2004 del Direttore generale reggente, pubblicato nella G.U., Serie generale, 31 agosto 2004, n. 204.

² Il termine *"verifica"* qualifica il procedimento inteso ad identificare un bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o persona giuridica privata senza fine di lucro; la *"dichiarazione d'interesse culturale"* è, invece, il procedimento (art. 14) diretto ad individuare il bene culturale appartenente a soggetto diverso dai predetti (es. persona fisica, società commerciale, associazione non riconosciuta).

Se la verifica si conclude negativamente, non essendosi ravvisato l'interesse culturale nell'edificio (è da ritenere che di ciò debba darsi comunicazione all'ente), l'edificio medesimo è escluso – ai sensi dell'articolo 12, comma 4 – “*dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo*” (concernente la tutela dei beni culturali), e, quindi, l'alienazione dell'edificio non è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero né il trasferimento a titolo oneroso è comunque soggetto a prelazione “artistica”.

Qualora, invece, la verifica abbia risultato positivo (cioè l'accertamento dell'edificio come bene culturale), il relativo provvedimento formale – da notificarsi all'ente – costituisce “*dichiarazione dell'interesse culturale*” ai sensi dell'articolo 13 ed è soggetto a trascrizione trattandosi di immobile (art. 12, comma 7; art. 15); l'edificio – secondo il disposto dell'articolo 12, comma 7 – resta definitivamente assoggettato alle disposizioni sulla tutela dei beni culturali (Titolo I), che seguitano ad applicarsi (art. 12, comma 9) anche se il soggetto cui appartiene l'edificio stesso muti la propria natura giuridica (ad esempio, si trasformi da persona giuridica privata senza fine di lucro in società commerciale, ipotesi prevista – ad esempio per le associazioni riconosciute e le fondazioni – dall'articolo 2500-octies del codice civile; norma, però, non applicabile agli enti ecclesiastici, data la loro specificità).

E' da rilevare che l'articolo 12 non prevede alcun termine entro il quale ultimare la verifica circa la sussistenza dell'interesse culturale di un bene appartenente a persona giuridica privata senza fine di lucro; l'assoggettamento alla disciplina di tutela a tempo indeterminato potrebbe, quindi, comportare una lunga paralisi della circolazione dei beni.

E' necessario, pertanto, che il legislatore stabilisca un termine perentorio dalla ricezione dell'istanza (novanta giorni?) entro il quale il procedimento di verifica deve concludersi con provvedimento motivato, da comunicarsi al soggetto istante e che venga, altresì, disposto che la mancata comunicazione nel termine complessivo di X giorni dalla detta ricezione (centotrenta?) equivale ad esito negativo della verifica. Qualcosa di simile (con termini minori) è disposto per gli immobili appartenenti ad enti pubblici territoriali e ad altri enti pubblici dall'articolo 27, commi 10, 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, richiamato espressamente nell'articolo 12, comma 10, del codice.

3. Autorizzazione all'alienazione

3.1 - La persona giuridica privata senza fine di lucro e quindi anche l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che intenda procedere all'alienazione di un edificio (urbano o rurale), o sua porzione,³ che, a seguito della verifica, sia stato riconosciuto come bene culturale, deve essere autorizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali (art. 56, comma 1, lettera b). L'autorizzazione deve essere preventiva rispetto all'atto da porre in essere.

³ La Cassazione ha affermato che nel concetto di alienazione di bene immobile è compresa “*anche la costituzione di diritti reali limitati*” (Sentenza 12 luglio 1979, n. 4049).

Si fa presente e, in parte, si ricorda:

- che la predetta autorizzazione non è richiesta se l'edificio ha vetustà inferiore ai cinquanta anni (giacché, in tale caso, non è assoggettato alla disciplina della tutela dettata dal Titolo I del codice);
- che non si richiede l'autorizzazione se l'alienazione è a favore dello Stato (art. 56, comma 4);
- che nel concetto di alienazione rientrano sia i trasferimenti a titolo oneroso che quelli a titolo gratuito, per cui anche la donazione di un edificio bene culturale, o sua porzione, tra enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è sottoposta alla preventiva autorizzazione;
- che l'autorizzazione è prescritta anche per *“le costituzioni di ipoteca”* e, in generale, per i *“negozi giuridici che possono comportare l'alienazione di beni culturali”* (art. 56, comma 3).

La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui appartiene l'edificio o sua porzione e deve essere *“corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari”* (art. 57, comma 1). L'autorizzazione può essere rilasciata sempre che *“dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi”* (art. 57, comma 5).

Il procedimento autorizzativo è previsto dal codice come autonomo e separato rispetto al procedimento inteso all'esercizio della prelazione: mentre l'autorizzazione precede l'alienazione, la prelazione la segue e va instaurata con la denuncia, formalizzata ai sensi dell'articolo 59.

3.2 - Il codice non stabilisce il termine entro il quale si deve provvedere sulla richiesta di autorizzazione all'alienazione di immobile appartenente a persona giuridica privata senza fine di lucro.

Gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*), demandano ad un apposito regolamento – qualora non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento – la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento e dell'unità organizzativa *“responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale”*.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali (precedente denominazione) ha adottato tale regolamento con decreto 13 giugno 1994, n. 495, modificato con decreto 19 giugno 2002, n. 165; orbene, la Tabella A, Quadro I *“Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici”*, allegata al predetto regolamento, riporta quanto segue al n. 19:

- *“procedimento: autorizzazione alienazione beni immobili di enti o istituti legalmente riconosciuti;*
- *normativa: artt. 26 e 27 L. 1/6/1939, n. 1089;*
- *unità organizzativa; Div. III;*
- *termine: gg. 330.”*

Sarebbe veramente eccessivo e certamente causa di notevoli difficoltà per l'operatività delle persone giuridiche private senza fine di lucro e, quindi, pure degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, se, anche con riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 56 del codice, si confermasse il predetto termine di trecentotrenta giorni, che verrebbe ad aggiungersi a quello da stabilirsi per la conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale nonché a quello – nei casi in cui sussistano i presupposti – per l'esercizio del diritto di prelazione.

4. Denuncia di trasferimento – Prelazione “artistica”

4.1 - Dopo l'atto di alienazione dell'edificio bene culturale (o sua porzione) o anche soltanto di un diritto reale limitato sullo stesso è obbligatoria la relativa denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali; in tal modo, oltre che informare il Ministero sulle vicende circolatorie del bene, si pone lo stesso in grado di esercitare la prelazione, se ne sussistono le condizioni (queste mancano in caso di alienazione a titolo gratuito).

La denuncia è effettuata dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito, entro trenta giorni dalla data dell'atto di alienazione e va presentata al soprintendente del luogo in cui si trovano i beni culturali oggetto dell'alienazione medesima; essa deve contenere, ai sensi dell'articolo 59, “*a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali (sono elementi di novità); b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo (Titolo I – “Tutela”)*”. Questi sono elementi indispensabili, particolarmente per porre lo Stato e gli altri aventi diritto nella condizione di esercitare con cognizione di causa la prelazione, laddove ne sussistano i presupposti, tanto che si considera non avvenuta la denuncia priva delle predette indicazioni o con indicazioni incomplete o imprecise (art. 59, comma 5).

Si dovrebbe ritenere che si soddisfi il precetto inviando, in allegato alla denuncia sottoscritta dalle Parti, copia conforme dell'atto di alienazione.

4.2 - La denuncia instaura il procedimento di prelazione, che può essere validamente esercitato solo sul presupposto che l'ente proprietario abbia disposto dell'edificio bene culturale, o sua porzione, con un atto di alienazione a titolo oneroso (es. vendita, anche se della sola nuda proprietà); la prelazione non opera quando il contratto posto in essere è un contratto preliminare di vendita.

La prelazione all'acquisto – “**al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione**” – non è soltanto a favore del Ministero per i beni e le attività culturali (quindi, dello Stato), ma anche a favore della regione, provincia, comune nella cui circoscrizione sia situato l'edificio bene culturale, qualora il Ministero non intenda esercitare la prelazione (art. 60, comma 1).

“*Qualora il bene sia alienato con altri per unico corrispettivo (es. vendita di edificio bene culturale in blocco con altri beni) o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è*

determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione..." (art. 60, comma 2), cioè dal Ministero oppure dall'ente territoriale che intenda esercitare la prelazione; qualora l'alienante non intenda accettare tale determinazione, questa è affidata ad una sola persona scelta di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto e l'alienante deve anticipare le relative spese (art. 60, commi 2, 3).

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, **a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia dell'alienazione a titolo oneroso**; sempre entro questo termine il provvedimento di prelazione deve essere notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà del bene passa al soggetto che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica (art. 61, commi 1, 3; art. 62, comma 3).

Nel caso in cui il Ministero rinunci ad esercitare in proprio il diritto di prelazione, è attribuito all'ente locale interessato (regione, provincia, comune) il potere di emettere il provvedimento di prelazione, da notificarsi alle predette parti, nel rispetto del medesimo termine di sessanta giorni (art. 62, comma 3). All'uopo, la procedura stabilita dal codice (art. 62) è la seguente: il sovrintendente che ha ricevuto la denuncia dell'alienazione a titolo oneroso ne deve dare immediata comunicazione alla regione, provincia, comune nel cui ambito si trova l'immobile; questi enti pubblici territoriali hanno trenta giorni di tempo dalla denuncia (non dalla comunicazione del sovrintendente) per comunicare al Ministero la proposta di prelazione, che deve essere *"corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura di spesa; il Ministero, se non intende esercitare la prelazione, deve darne comunicazione all'ente (locale) interessato entro quaranta giorni dalla data in cui il sovrintendente ha ricevuto la denuncia: in tal caso, l'ente (locale), assunto il relativo impegno di spesa, emette il provvedimento di prelazione."*

E' da tenere presente che:

- in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione l'alienante è obbligato a non consegnare l'immobile e *"l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione"* (art. 61, comma 4). Trascorso vanamente il predetto termine di sessanta giorni, le parti del contratto acquistano la piena facoltà di darvi esecuzione, compresa la consegna dell'immobile venduto da parte del venditore;
- lo Stato non è vincolato dalle clausole del contratto di alienazione (art. 61, comma 5), fatta eccezione da quella relativa al prezzo, secondo però quanto sopra precisato; la disposizione non è estesa all'ente territoriale;
- il Ministero può esercitare la prelazione su parte delle cose alienate e in tale caso l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto (art. 61, comma 6);
- il pagamento del prezzo da parte dello Stato in favore dell'alienante non integra condizione o requisito del trasferimento allo Stato medesimo della proprietà dell'edificio o sua porzione, salva restando, ove questo non provveda nei modi e termini all'uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitore inadempiente (Cassazione 5/8/1996, n. 7142); pertanto, i tempi per il pagamento del prezzo risultano quelli ricavabili dalle regole generali di contabilità in tema di adempimento delle obbligazioni dello Stato e non vi è,

quindi, contestualità tra provvedimento di prelazione e mandato di pagamento;

- l'articolo 61, comma 2, prevede espressamente l'ipotesi che la denuncia del trasferimento venga omessa del tutto o sia presentata tardivamente (cioè oltre i trenta giorni dall'atto di trasferimento) o sia incompleta: in tale caso l'ordinario termine (sessanta giorni) per l'esercizio del diritto di prelazione è notevolmente ampliato e, secondo la norma, *“la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.”* Correlativamente, sono prorogati i termini stabiliti all'interno del procedimento per la prelazione (art. 62, comma 4). In tale deprecata ipotesi, vi è chi sostiene che – anche in difetto di espressa disposizione – l'atto di alienazione a titolo oneroso resti condizionato sospensivamente negli effetti dalla data della stipula fino a quando non sia data la possibilità al Ministero di esercitare il diritto di prelazione.

5. Sanzioni amministrative – Sanzioni penali

5.1 - Il codice stabilisce che:

- *“**Le alienazioni**, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda (Tutela dei beni culturali) o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte sono **nulli**”,* facendo, però, salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione (art.164). Il problema sulla natura della “nullità” è stato più volte affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza; la Cassazione – con riferimento alla legge n. 1089 del 1939 – ha ripetutamente affermato che si tratta non di nullità assoluta ma relativa, *“in quanto prevista nel solo interesse dello Stato, e, pertanto, non può essere fatta valere nei rapporti fra altri soggetti, incluse le parti stipulanti.”* (Cassazione, Sezioni unite, 24/11/1989, n. 5070). Parte della dottrina è portata, invece, a sostenere l'inopponibilità del contratto di trasferimento allo Stato prima della denuncia ed in ogni caso (sia prima che dopo la denuncia) l'inefficacia del contratto medesimo fra le parti allo scopo di consentire la prelazione.

L'articolo 173 prevede la sanzione penale della reclusione fino ad un anno e della multa da euro 1.549,50 a euro 77.469,00 nei confronti di: *“a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56”* (l'articolo 55 non interessa, perché riferito agli immobili appartenenti al demanio culturale); *“b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2 (trenta giorni dalla data dell'atto, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito) la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) (del) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1 (è il termine per l'esercizio del diritto di prelazione).”*

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42

G.U. n. 45 del 24/02/2004 – Supplemento ordinario n. 28

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Omissis

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza

il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai

sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte

terza del presente codice.

7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Art. 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art. 8

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Art. 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od

etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Art. 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Art. 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale,

anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Art. 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Art. 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II
Vigilanza e ispezione

Art. 18
Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

Art. 19
Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Capo III
Protezione e conservazione

Sezione I
Misure di protezione

Art. 20
Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.

Art. 21
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.
 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Art. 22
*Procedimento di autorizzazione
per interventi di edilizia*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

Art. 23

Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Omissis.

Art. 27

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Art. 28

Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'arti-

colo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

Sezione II

Misure di conservazione

Art. 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecni-

che, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai

sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

Art. 30

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

Art. 31

Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conser-

vativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Art. 32

Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che pos-

sono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Art. 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi

sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Art. 36

Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 37

Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia ri-

conosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Art. 38

Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Omissis.

Sezione III

Altre forme di protezione

Omissis.

Art. 50

Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Capo IV
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Omissis.

Art. 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.

b) L'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).

2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.

4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.

2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali in-

teressati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.

3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.

Art. 58
Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Omissis.

Sezione II
Prelazione

Art. 60
Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al

medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 61

Condizioni della prelazione

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione

non vincolano lo Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 62

Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predispone, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.

3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima. *Omissis*.

Capo VII

Espropriazione

Art. 95

Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili pos-

sono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Art. 96

Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 97

Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Art. 98

Dichiarazione di pubblica utilità

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 99

Indennità di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 100

Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Omissis.

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Omissis.

Art. 120

Sponsorizzazione di beni culturali

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizza-

zione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Art. 121

Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Omissis.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Omissis.

Art. 127

Consultabilità degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai

sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

Omissis.

PARTE QUARTA

Sanzioni

Omissis.

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Art. 169

Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal so-

printendente ai sensi dell'articolo 28.

Art. 170
Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 171
Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Art. 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

Art. 173
Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli

articoli 55 e 56;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Omissis.

Art. 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Omissis.

Art. 183
Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13,

45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

Art. 184

Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;

- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;

- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;

- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;

- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

Allegato A

(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei mo-

numenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.

a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Adempimenti contrattuali

1. ELENCO PERDENTI ORE

Ist. Regina Carmeli – Milano (MI) – Tel. 02/3311227

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata	Ore a.s. 2004/05
Zucchini	Gabriella	Doc. sc. Media inf.	Scienze/Matematica	6
Scilla	Simona	Doc. sc. Media inf.	Educaz. Musicale	2
Azzolini	Gian Marco	Doc. sc. Media inf.	Educaz. Fisica	2

2. ELENCO LICENZIATI

Ist. Antoniano Maschile PP. Rogazionisti – Trani (BA) – Tel. 0883/580120

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata
Cuocci	Carmela	Doc. sc. media inf.	Scienze/Matematica
Losapio	Angelo	Doc. sc. media inf.	Educazione artistica
Martinelli	Luigi	Doc. sc. media inf.	Educazione tecnica
Pierro	Maria Marta	Doc. sc. media inf.	Educazione musicale
Ronco	Giovanni	Doc. sc. media inf.	Lettere
Strignano	Vincenza	Doc. sc. media inf.	Inglese
Valente	Francesco	Doc. sc. media inf.	Educazione fisica

NOTIZIE VARIE

1. QUOTE ASSOCIATIVE 2004

Istituti	€ 250,00
Economi	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/03- 14/01/04	2,267003	1,700252	1,500	3,200252
15/01/04-14/02/04	0,164204	0,123153	0,125	0,248153
15/02/04-14/03/04	0,492611	0,369458	0,250	0,619458
15/03/04-14/04/04	0,574713	0,431034	0,375	0,806034
15/04/04- 14/05/04	0,821018	0,615764	0,500	1,115764
15/05/04- 14/06/04	0,985222	0,738916	0,625	1,363916
15/06/04- 14/07/04	1,231527	0,923645	0,750	1,673645
15/07/04- 14/08/04	1,313629	0,985222	0,875	1,860222
15/08/04-14/09/04	1,477833	1,108374	1,000	2,108374

CONSULENZA AGIDAE
IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2003803	030/2004005
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano